

ALLEGATO C – COMUNICAZIONE ANCE DEL 2 SETTEMBRE 2022

**ISTRUZIONI OPERATIVE INPS
 CON RIFERIMENTO AL DM N. 67/2022 RECANTE INTEGRAZIONI AL DM N. 95442/2016
 SULLA DEFINIZIONE DELLE CAUSALI DI INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
 CIRCOLARE N. 97/2022 – PARAGRAFO 8**

<p>Premessa</p>	<p>Come illustrato nella comunicazione Ance del 28 aprile 2022, in considerazione delle criticità venutesi a determinare nel sistema produttivo anche per effetto della contingente situazione internazionale (crisi in Ucraina), il Ministero del Lavoro ha emanato il DM n. 67/2022¹, con cui è stato integrato il DM n. 95442/2016, che individua le causali di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria.</p> <p>Con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022, l’Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, ha illustrato nel dettaglio le disposizioni del suddetto DM (che si riportano di seguito per completezza di informazione, benché, a seguito dei chiarimenti forniti dall’Istituto, non sembrerebbero risultare di stretta attinenza rispetto al settore edile).</p>
<p>Causale “crisi di mercato”</p>	<p>L’art. 1 del D.M. n. 67/2022 ha introdotto il nuovo comma 3-bis all’art. 3 del D.M. n. 95442/2016, che disciplina la fattispecie “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”.</p> <p>Il predetto comma 3-bis dispone che, per l’anno 2022, rientra nella fattispecie “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina (dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022).</p> <p>Come illustrato dall’Inps, con tale disposizione si prevede, limitatamente all’anno 2022 e in relazione alla crisi internazionale in atto in Ucraina, che la fattispecie della “crisi di mercato” si concretizza anche quando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi dall’impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.</p> <p>L’Istituto ricorda che la causale “crisi di mercato” si caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall’andamento del mercato o del settore merceologico dell’azienda. Al fine di individuare gli elementi valutativi che afferiscono a tale causale, occorre analizzare il contesto economico produttivo del settore ponendo l’accento sulla congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.</p> <p>Nella relazione tecnica dettagliata, da allegare alla domanda di accesso al trattamento, il datore di lavoro dovrà dare prova di un andamento involutivo</p>

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022.

	<p>degli ordini e delle commesse, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, derivante dalla difficoltà/impossibilità di definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina.</p> <p>Le criticità potranno riferirsi sia all'attività direttamente esercitata dall'impresa nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento, sia a quella svolta dalla/e azienda/e fornitrice/i.</p> <p>A tale fine, la relazione tecnica potrà essere supportata anche da documenti istituzionali (es. documenti parlamentari o governativi, documentazione proveniente dall'Istat e/o dalle Associazioni di categoria) utili alla valutazione delle ricadute sul mercato nazionale delle criticità collegate alla contingente situazione internazionale.</p>
<p>Causale "mancanza di materie prime o componenti"</p>	<p>L'art. 2 del D.M. n. 67/2022 ha integrato, in modo strutturale e non transitorio, l'art. 5 del D.M. n. 95442/2016, che disciplina la fattispecie "mancanza di materie prime o componenti".</p> <p>È stato aggiunto, in particolare, il comma 1-bis, il quale dispone che la predetta fattispecie "mancanza di materie prime o componenti" sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.</p> <p>Con la circolare in commento, l'Inps procede innanzitutto a individuare la <u>platea dei datori di lavoro che possono ricorrere alla causale di cui al nuovo comma 1-bis</u>: su espresso indirizzo del Ministero del Lavoro, il ricorso alla predetta causale è circoscritto alle "aziende energivore", ossia le imprese a forte consumo di energia elettrica e le imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE).</p> <p>Come previsto dai suddetti decreti, rispettivamente le imprese a forte consumo di energia elettrica e quelle a forte consumo di gas naturale, che presentano i requisiti prescritti dai decreti medesimi, <u>sono riconosciute annualmente in elenchi predisposti dalla Cassa dei servizi energetici e ambientali (CSEA), secondo le indicazioni impartite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).</u> In proposito, l'Inps evidenzia che <u>l'appartenenza agli elenchi sopra indicati dovrà essere espressamente specificata dal datore di lavoro nella relazione tecnica da allegare alla domanda di CIGO.</u></p> <p>Fermo restando quanto sopra, si segnala, per completezza di informazione, che la circolare prosegue illustrando gli ulteriori elementi di fatto che devono sussistere per consentire alle suddette "aziende energivore" l'accesso alla CIGO per la causale di cui al citato comma 1-bis.</p>

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INPS.